REGOLAMENTO (CEE) N. 394/84 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1984

relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82 (4), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1992/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, che fissa le regole per l'applicazione nel 1983 del regolamento (CEE) n. 3331/82, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare (5),

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (7), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 29 luglio 1983 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 2 603 tonnellate di cereali alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo del programma di aiuti alimentari per il 1983 ;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81 (9) ; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna che figurano negli allegati del presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organismo d'intervento olandese è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 ed alle condizioni che figurano negli allegati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.
(5) GU n. L 196 del 20. 7. 1983, pag. 1.
(6) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(7) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(8) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.
(9) GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO I

1. **Programma di esecuzione** : 1983.

2. **Beneficiario** : ONG (Caritas Neerlandica / DWH / Protos).

3. **Luogo o paese di destinazione** : Haiti.

4. **Prodotto da mobilitare** : farina di frumento tenero.

5. **Quantitativo totale** : 1 900 tonnellate (2 603 tonnellate di frumento tenero).

6. **Numero di partite** : 1 (in 3 parte : A. 800 t ; B. 750 t ; C. 350 t).

7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedure** : VIB, Burgemeester Kessenplein 3, NL-6431 KM Hoensbroek (Telex 56 396).

8. **Mobilitazione del prodotto** : intervento.

9. **Caratteristiche della merce** :

   — farine di qualità sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti ;
   — umidità : massimo 14 % ;
   — tenore in proteine : minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca) ;
   — tenore in ceneri : massimo 0,62 % rapportato alla sostanza secca.

10. **Condizionamento** :

   — in sacchi (1) :
      — qualità dei sacchi : tessuti sintetici ;
      — peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi ;
   — iscrizione sui sacchi con lettere di almeno 5 cm di altezza :

   A. 300 t :

   « FARINE DE FROMENT / HAÏTI / CARITAS / 90332 / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE CARITAS NEERLANDICA / PORT-AU-PRINCE ».

   A. 100 t :

   « FARINE DE FROMENT / HAÏTI / DWH / 92814 / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE DWH / PORT-AU-PRINCE ».

   A. 400 t :

   « FARINE DE FROMENT / HAÏTI / PROTOS / 91503 / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE PROTOS / PORT-AU-PRINCE ».

   B. 350 t :

   « FARINE DE FROMENT / HAÏTI / CARITAS / 90331 / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE CARITAS NEERLANDICA / PORT-AU-PRINCE ».

   B. 400 t :

   « FARINE DE FROMENT / HAÏTI / PROTOS / 91504 / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE PROTOS / PORT-AU-PRINCE ».

   C. 350 t :

   « FARINE DE FROMENT / HAÏTI / CARITAS / 90337 / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE CARITAS NEERLANDICA / PORT-AU-PRINCE ».

11. **Porto d'imbarco** :

   Qualsiasi porto della Comunità accessibile alle navi alturiere, avente un collegamento con il paese beneficiario nel periodo d'imbarco previsto al punto 16. L'offerta deve essere accompagnata da una dichiarazione delle autorità portuali attestante l'esistenza del collegamento nel suddetto periodo.

(1) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

12. **Fase di consegna** : fob.

13. **Porto di sbarco** : —

14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.

15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 27 febbraio 1984, ore 12.

16. **Periodo d'imbarco** :

— parte A : dal 1° al 31 marzo 1984 ;
— parte B : dal 1° al 30 aprile 1984 ;
— parte C : dal 1° al 30 giugno 1984.

17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/tonnellata.

18. L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :

— certificato di origine,

— certificato fitosanitario,

— fattura pro forma.

Duplicato della fattura originale a :

Messrs. M. H. Schutz B.V.
Postbus 1438
Blaak 16
3 000 BK Rotterdam/Holland.

BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II

Partiets nummer Nummer der Partie Αριθμός παρτίδων Number of lot Numéro du lot Numero della partita Nummer van de partij	Mængde (t) Menge (t) Τόνοι Tonnage Tonnage Tonnellaggio Hoeveelheid (t)	Lagerindehaverens navn og adresse Name und Adresse des Lagerhalters Όνομα και διεύθυνση εναποθηκευτού Address of store Nom et adresse du stockeur Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de depothouder	Lagerplads Ort der Lagerhaltung Τόπος αποθηκεύσεως Town at which stored Lieu de stockage Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats
1	2 603	Ex Pand W.J. Pars BV, Molenvliet 1, NL-Klundert	NL-Klundert